



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 28 OTT. 2013

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CALTAGIRONE
Viale Autonomia, 27
95041 Caltagirone

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 303/2013_Processo Civile Telematico_ReGIndE

Con il quesito pervenuto in data 18 ottobre 2013 l'Ordine di Caltagirone chiede chiarimenti in merito all'obbligatorietà della comunicazione degli elenchi PEC dei professionisti al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

In via preliminare, si ritiene opportuno tracciare un quadro sintetico della normativa di riferimento in materia di obblighi di comunicazione degli indirizzi Elenchi PEC nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT).

Dal 19 novembre 2011, in seguito all'emanazione del Regolamento recante le regole tecniche per il processo telematico (Ministero della Giustizia, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) e alla successiva pubblicazione delle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 34 (Ministero della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, Prov. 18 luglio 2011), la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPPT) è stata definitivamente sostituita in tutte le sue funzioni dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista.

Ai sensi della normativa richiamata il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC dei cd. "soggetti abilitati esterni", tra i quali sono ricompresi i professionisti iscritti negli albi istituiti con legge dello Stato. Il Registro è, dunque, alimentato anche dai dati degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i quali possono fruire dei servizi telematici disponibili in ambito di PCT quando operano in qualità di ausiliari del giudice, di delegati alle vendite, ecc..

In sintesi, per tutti i professionisti iscritti negli albi, il Registro è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 del D.L. 185/2008, da inviare, **a cura degli Ordini**, al Ministero della Giustizia, nel rispetto delle regole tecniche e delle procedure stabilite con Prov. 18 luglio 2011 (Art. 7 D.M. 44/2011, artt. 7 e 8 e All. 2 del Provvedimento). La legge fissa per questi casi una particolare procedura di alimentazione del ReGIndE, che prevede in successione:

- 1) l'invio da parte dell'Ordine, tramite PEC, del documento di censimento con le indicazioni relative all'ente e al soggetto delegato all'invio dell'albo (che dovrà sottoscrivere il file con firma digitale). Il documento, disponibile all'indirizzo http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Modello_censimento_alimentazione_ReGIndE_v1.pdf, deve essere inviato all'indirizzo di Pec del responsabile per i sistemi informativi automatizzati prot.dgsia.dog@giustiziacert.it e deve contenere le indicazioni relative all'Ordine professionale e al soggetto delegato all'invio dell'elenco. A questo particolare proposito, si specifica che la necessità di indicare il "codice ente" che, per tutti gli ordini professionali ad eccezione di quelli

degli avvocati, è costituito dal Codice fiscale/Partita IVA. Alla comunicazione dovrà seguire la conferma dell'esito positivo della ricezione;

- 2) l'invio del file ComunicazioneSoggetti.xml, predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Provv. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto delegato. Lo schema in questione è disponibile, insieme al Provvedimento e a tutti gli altri allegati, alla pagina http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC416.

La doverosità della comunicazione da parte degli Ordini è stata a suo tempo confermata anche dalla Nota del Ministero della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, del 19 ottobre 2011 che - sebbene sia stata indirizzata soltanto ai titolari dei punti di accesso già attivi - contiene indicazioni applicabili a tutti gli ordini professionali. La Nota in questione contiene già l'invito a provvedere tempestivamente al censimento ed all'inoltro degli indirizzi di Pec dei professionisti ai fini dell'avvio del regime transitorio e ricorda, altresì - con riferimento alle sedi giudiziarie dove sono già attivi i servizi di trasmissione telematica - che in mancanza degli stessi le relative comunicazioni verranno eseguite presso la cancelleria.

Per completare il quadro, fermo restando l'obbligo dell'invio degli elenchi da parte degli Ordini professionali, si segnala che di recente è stata implementata la sezione del portale che consente la registrazione autonoma dei professionisti non iscritti agli albi e di quelli appartenenti agli Ordini che non hanno ancora adempiuto all'obbligo, previa autenticazione personale con carta nazionale dei Servizi (CNS), ai sensi art. 6 Provv. citato. Si precisa, comunque, che i dati inviati successivamente dall'Ordine prevalgono su quelli già forniti dal singolo professionista.

Alla luce di quanto premesso, si conferma che l'obbligo di comunicazione degli elenchi PEC dei professionisti **è disposto nei confronti di tutti gli Ordini professionali**: come già anticipato, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 44/2011, per tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante l'invio (conforme alle specifiche tecniche di cui all'art. 34) degli elenchi PEC riservati alle pubbliche amministrazioni che ogni ordine e collegio professionale è tenuto a pubblicare ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Si raccomanda, pertanto, di dare immediata attuazione alle operazioni di censimento ed alle comunicazioni conseguenti, soprattutto al fine di evitare che le comunicazioni ai professionisti iscritti vengano effettuate direttamente presso le cancellerie competenti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

